

II VANGELO DEL CREDIT COLLECTOR:

Seneca: qui timide rogat docet negare.

Chi comanda timidamente (con paura) insegna a negare (si sente rispondere di no).

Significa che chiedere al debitore al telefono il credito vantato con timidezza comporta il rifiuto da parte del debitore alla restituzione di quanto dovuto...insomma non si recupera il credito! Ci vogliono polso e fermezza per fare il credit collector sia telefonico che domiciliare.

Esempio di società di recupero crediti: SRL o SPA =intermediario finanziario mandatario con cessione del credito pro soluto di non performing loans (crediti non performanti, ossia non riscossi da un lungo periodo (crediti per i quali la riscossione è incerta sia in termini di rispetto della scadenza che per ammontare dell'esposizione e che non riescono più a ripagare il capitale e gli interessi dovuti ai creditori) dai seguenti mandanti: TIZIO, CAIO E SEMPRONIO) sia stragiudiziali in primis (con recupero sia telefonico che domiciliare) che in ultima analisi giudiziali (azione ordinaria con raccomandata, ingiunzione di pagamento al giudice di pace o ordinario con emissione del relativo decreto ingiuntivo anche di tipo esecutivo, precetto di pagamento per cambiali ed effetti allo sconto e causa ordinaria si in caso di ricorso che di assenza di idonea documentazione dimostrativa del vantato credito non riscosso).

Il debito e la sua definizione giuridica:

In diritto è detto debito l'obbligo giuridico di eseguire, da parte di un soggetto detto debitore, una determinata prestazione, suscettibile di valutazione economica, a favore di un altro soggetto determinato detto creditore. Inteso in senso soggettivo il debito rientra nella più ampia categoria del dovere giuridico e si distingue dunque dalla facoltà la quale lascia alla volontà libera scelta, non ponendole esigenze di sorta. Il diritto soggettivo correlato al debito è detto credito.

Esistono diverse tipologie di debito:

Debito pubblico: è l'ammontare delle passività assunte dallo Stato attraverso gli atti della pubblica amministrazione.

Debito estero: quota di debito pubblico che un Paese contrae verso soggetti, sia pubblici che privati, appartenenti ad altri Paesi.

Debito a breve termine: debito che sarà rimborsato entro l'anno. Tali debiti sono annotati a bilancio tra le passività correnti.

Debito corrente: si tratta di titoli che rappresentano l'indebitamento, per esigenze di carattere operativo di un'azienda o di un'autorità pubblica, di solito rinnovati man mano che raggiungono la scadenza. Durano solitamente tra i sei mesi e i cinque anni.

Debito pro capite: è il debito totale emesso da un'autorità pubblica diviso per la popolazione residente.

Debito garantito: è un debito assistito da determinate garanzie del debitore o di terzi.

Debito non garantito: si tratta di un debito non assistito da alcuna garanzia particolare.

Debito privilegiato: debito che in caso di insolvenza di un'impresa viene rimborsato in via prioritaria.

Debito subordinato: è un tipo particolare di debito, che in caso di insolvenza di un'impresa, deve essere rimborsato in via subordinata rispetto ai debiti senior che sono privilegiati.

Finanziariamente il debito è utilizzato come leva finanziaria per accrescere la profittabilità delle imprese qualora sia positivo lo spread fra tassi attivi e passivi, ovvero fra redditività dell'attivo netto (misura della redditività dell'investimento produttivo) e oneri finanziari. Nei libri di finanza si indica un rapporto Debiti/Equity che dovrebbe essere al massimo pari a 1, pena la perdita di fatto dell'autonomia economica e gestionale per i diritti vantati da terzi sull'impresa. È prassi nel mercato valutare con rating favorevole aziende con debiti pari a 4-5 volte il capitale proprio, talvolta best-in-class nel loro settore.

La riscossione di un debito è subordinata alla soddisfazione di alcuni requisiti quali pignorabilità del bene, sussistenza del credito, regolarità delle notifiche. I debiti al pari dei crediti possono circolare e circolano attraverso vari meccanismi e istituti (vedi cessione del debito)

I debiti sono denominati nella valuta del paese nel quale l'impresa ha collocato la sua sede legale, indipendentemente dalla moneta nella quale il creditore ha erogato il prestito. Pertanto, dai bilanci delle aziende non è evidenziato il rischio di cambio al quale l'azienda potrebbe essere esposta.

Il ricorso al debito è una pratica molto diffusa in economia, specie da parte di famiglie (es. mutui) e imprese che non disponendo di liquidità sufficiente necessitano comunque di promuovere i propri investimenti per aumentare il proprio grado di competitività sul mercato (es. investimenti in determinati progetti finanziari o in ricerca e sviluppo), tipicamente richiedendo denaro dagli istituti di credito.

PRO SOLUTO E PRO SOLVENDO:

C'è da fare in primis una precisazione...si tratta della modifica del soggetto attivo nelle obbligazione, in pratica c'è una **cessione del credito a titolo oneroso da parte del titolare del diritto che verrà chiamato cedente (i.e.: istituto di credito per cessione di 1/5) verso un altro soggetto che chiameremo cessionario...in caso di PRO SOLUTO il cedente non risponderà dell'inadempienza del debitore ma garantirà solo l'esistenza del credito, in caso di PRO SOLVENDO il cedente dovrà rispondere dell'inadempienza del debitore**

Cessione pro soluto (in generale la società di recupero crediti):

La legge, all'art. 1267 cod. civ., dispone che, normalmente, il creditore che trasferisce un proprio credito ad un'altra persona è tenuta a garantire solo l'esistenza e la validità del credito ceduto, nel momento in cui viene effettuata la cessione.

Questo contratto di cessione del credito, di norma, avviene a titolo oneroso e per un importo minore rispetto al credito ceduto: infatti, chi trasferisce il credito ha il vantaggio immediato del pagamento, seppur parziale o minore, del credito vantato.

Il prezzo della cessione del credito viene stabilita in base alle possibilità di recupero del credito non ancora riscosso: pertanto, minore è la possibilità che il debitore paghi, minore è il prezzo che il creditore cessionario paga per acquisire il credito di altri.

Cessione pro solvendo (molto rara):

Lo stesso art. 1267 cit., però, stabilisce altresì che il creditore cedente ha la possibilità di scegliere di garantire, oltre all'esistenza ed alla validità del credito ceduto, anche la solvenza del debitore ceduto, assumendosi, in tal modo, un'ulteriore responsabilità.

Le due modalità di cessione del credito differiscono, pertanto, nei seguenti elementi:

- **nella cessione pro soluto**, il creditore che trasferisce il credito è responsabile della sola esistenza e validità dello stesso al momento della cessione;
- **nella cessione pro solvendo**, invece, il creditore che trasferisce il credito è responsabile non solo dell'esistenza e della validità dello stesso al momento della cessione, ma anche della solvibilità del debitore ceduto; infatti, **nell'ipotesi in cui il debitore non paghi**, totalmente o parzialmente, il debito al cessionario, **questi può chiedere il pagamento, totale o parziale, al creditore che gli ha trasferito detto credito.**

Recupero crediti stragiudiziale e giudiziale:

Ci sono due procedure principali di recupero del credito quella del recupero **credito stragiudiziale** e **quella del recupero credito giudiziale**. Trattasi di **recupero credito stragiudiziale** quell'insieme delle attività che hanno l'obiettivo di spronare il debitore a regolarizzare benevolmente la propria pendenza; grazie ad un'attività di sollecitazione, sia epistolare che verbale, effettuata anche grazie a contatto diretto con il medesimo.

Per recupero credito giudiziale si deve ritenere l'attivazione, sulla scorta della documentazione comprovante la certezza, la liquidità e l'esigibilità di ciascuna singola computo creditorio, delle diverse formalità di procedura stabilite dalla normativa in vigore, culminanti con la messa in pignoramento di qualsiasi bene, mobile o immobile, di proprietà del debitore, fino al completamento delle richieste messe in atto.

2.0 QUALI SONO I MEZZI CONSENTITI DALLA LEGGE ITALIANA PER RECUPERARE UN CREDITO?

Innanzitutto, con una **lettera raccomandata** con ricevuta di ritorno si invita il debitore a saldare il debito avvisandolo che, in caso di mancato pagamento entro un determinato lasso di tempo, verrà avviata un'azione legale.

Se il debitore non paga, il recupero di un credito può essere effettuato secondo tre diverse procedure:

1.**RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO**: è uno dei metodi più utilizzati per recuperare un credito.

L'ingiunzione di pagamento si ottiene a seguito di richiesta fatta al giudice il quale, se la richiesta è fondata e se ricorrono determinate condizioni, provvede con un proprio ordine (decreto ingiuntivo).

L'ordine del giudice dà al debitore un **termine di quaranta giorni per pagare o per fare opposizione, ma può anche essere emesso come immediatamente esecutivo**, permettendo così al creditore di poter immediatamente agire contro il debitore **tramite il pignoramento dei suoi beni.**

2.**PRECETTO DI PAGAMENTO**: se il credito è incorporato in un titolo di credito (**cambiale**, assegno bancario o altri documenti ai quali la legge attribuisce la medesima efficacia), alla scadenza esso diventa automaticamente esecutivo, ed è possibile procedere subito ad un'azione di recupero mediante precetto di pagamento.

3.**CAUSA ORDINARIA**: se non si dispone di documentazione scritta che prova il credito, occorrerà valutare caso per caso se sussistono i presupposti per intraprendere una causa ordinaria.

1a)CAUSA ORDINARIA: la durata di una causa ordinaria per recuperare un credito può variare da alcuni mesi se l'importo è piccolo, ovvero fino a 5.000,00 Euro (perché la competenza è del Giudice di Pace ed il relativo procedimento è più breve), fino ad addirittura alcuni anni, se la competenza è del Giudice ordinario e le contestazioni avversarie sono particolarmente complesse.

1b)PROCEDIMENTO "ABBREVIATO" PER RECUPERARE IL CREDITO: Il legislatore, per porre un rimedio alla lunga durata dei processi civili, ha introdotto un nuovo procedimento "abbreviato" (detto "procedimento sommario") che consente di recuperare il proprio credito con una notevole diminuzione dei tempi.

2)RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO: per ottenere un Decreto Ingiuntivo sono sufficienti pochi giorni, al massimo qualche settimana.

Tuttavia, se l'altra parte si oppone si inizia un procedimento ordinario avanti al Tribunale (o Giudice di Pace nei casi di sua competenza) ed i tempi saranno più lunghi.

In alcuni casi sia all'inizio, quando il Giudice emette il Decreto Ingiuntivo, sia nel corso del successivo procedimento di opposizione, al ricorrere di determinati presupposti sarà possibile ottenere la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo. In tal modo ancorché opposto ovvero ancorché non siano decorsi i 40 giorni per l'opposizione, costituirà valido titolo per iniziare l'esecuzione forzata.

3)PRECETTO DI PAGAMENTO: dopo la notifica dell'atto di precetto, il debitore ha 10 giorni per procedere al pagamento. Alla scadenza di tale termine è possibile richiedere il pignoramento dei beni del debitore e, trascorsi ulteriori 10 giorni dal pignoramento, si può richiedere l'assegnazione o la vendita.

4.0 IL NUOVO PROCEDIMENTO "ABBREVIATO" PER RECUPERARE UN CREDITO: IL "PROCEDIMENTO SOMMARIO".

Per recuperare un credito è possibile utilizzare un procedimento "abbreviato" (detto "procedimento sommario") e alternativo al procedimento ordinario.

Tale procedimento è utilizzabile qualora le ragioni esposte dalle parti nei rispettivi atti introduttivi lascino intendere che la controversia non presenta caratteri di particolare complessità; l'organo giudicante è composto da un solo magistrato.

I tempi di durata di tale procedimento sono inferiori rispetto a quelli del procedimento ordinario poiché la verifica dei presupposti del credito viene svolta più velocemente.

5.0 CHE COS'È L'INGIUNZIONE EUROPEA?

Con il Regolamento CE n. 1896/2006, entrato in vigore nel dicembre 2008, è stato introdotto un procedimento di ingiunzione europea, volto a fornire a consumatori e imprese un nuovo strumento per la tutela dei propri crediti.

Sono state quindi introdotte delle norme processuali europee, applicabili in tutti gli stati membri, ad eccezione della Danimarca.

Tuttavia il procedimento di ingiunzione europea non si sostituisce alle procedure previste dai singoli stati membri, ma integra gli strumenti processuali dei singoli ordinamenti a disposizione di imprese e cittadini.

Pertanto, in sede di controversie transfrontaliere, il creditore potrà scegliere se recuperare i propri crediti tramite gli strumenti giuridici nazionali ovvero per mezzo dell'ingiunzione europea.

L

a domanda di ingiunzione europea viene proposta direttamente al Giudice competente secondo le norme comunitarie, tramite la compilazione di un apposito modulo e deve contenere tutti gli elementi utili per individuare la controversia ed il suo carattere transfrontaliero.

Se risultano soddisfatte tutte le condizioni per l'ingiunzione europea, il Giudice emette l'ingiunzione al massimo entro 30 giorni dalla richiesta.

A questo punto il debitore ha una duplice possibilità:

1. Pagare il ricorrente/creditore
2. Opporsi all'ingiunzione: in tal caso dovrà depositare l'opposizione all'ingiunzione di pagamento europea, innanzi al giudice che l'ha emessa, entro 30 giorni dalla data di notifica della stessa.

6.0 INTERVENTO DI CREDITORI NON MUNITI DI TITOLO ESECUTIVO NEL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE.

Al termine della procedura con la quale il giudice ha accertato e dichiarato l'esistenza del credito, si dovrà proseguire con la procedura esecutiva, che ha per obiettivo quello di ottenere il pagamento del dovuto in modo coattivo, ovvero fino ad arrivare al pignoramento dei beni del debitore e quindi alla vendita degli stessi per destinarne il ricavato al creditore.

Con la riforma del D.L. 35/2005 è stato introdotto uno speciale procedimento di "**riconoscimento dei crediti**" a favore di coloro che intervengono nell'esecuzione senza un titolo esecutivo, ossia di un documento che consenta di procedere immediatamente all'esecuzione forzata nei confronti del debitore.

Infatti, nell'esecuzione possono intervenire non solo i creditori muniti di titolo esecutivo, ma anche i creditori titolari di un credito relativo ad una somma di denaro risultante dalle scritture contabili.

In tal caso al ricorso deve essere obbligatoriamente allegato l'estratto autentico notarile delle medesime scritture.

Una volta depositato il ricorso, il creditore privo di titolo esecutivo dovrà notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi, la copia del ricorso notificato, nonché la copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito.

RECUPERO CREDITI E ANTIRICICLAGGIO

La normativa antiriciclaggio è molto importante per l'attività di recupero crediti.

Infatti, la legge si applica a tre grandi categorie di destinatari:

1. professionisti (dottori commercialisti; avvocati e notai; revisori contabili);
2. intermediari finanziari (banche; IMEL, società fiduciarie; SGR; SIM, Poste italiane spa, agenti di cambio...)
3. operatori non finanziari (recupero crediti per conto di terzi -; agenzia di affari in mediazione immobiliare...)

Dunque, proprio per lo scopo che la legge si prefigge, anche chi si occupa di recuperare i crediti è tenuto ad assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela quando:

- esistono dubbi sui dati identificativi del cliente ottenuti in precedenza;
- esiste il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, a prescindere dall'importo di un'operazione;
- viene instaurato un rapporto continuativo;
- **si eseguono operazioni di importo pari o superiore ad € 15.000.**

In concreto gli obblighi antiriciclaggio sono:

1. IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI

Devi svolgere un' adeguata verifica delle informazioni per identificare clienti e operazioni che consiste:

- a) nell'acquisizione dei dati identificativi del cliente e dell'eventuale titolare effettivo;
- b) nella verifica dell'identità del cliente e dell'eventuale titolare effettivo;

Le modalità generali di adempimento degli obblighi di adeguata verifica sono:

- l'identificazione/verifica dell'identità del cliente devono essere svolte in presenza del cliente, prima dell'esecuzione di un'operazione, **mediante un documento d'identità o di riconoscimento munito di foto non scaduto;**
- l'acquisizione dei seguenti dati: **nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale, estremi del documento di identificazione o denominazione, sede legale, codice fiscale o, per le persone giuridiche, partita IVA;**
- **Se il cliente è una società deve essere verificata l'esistenza del potere di rappresentanza e l'identità dei rappresentanti delegati alla firma (CHIEDERE VISURA CAMERALE AGGIORNATA).**

Tieni presente che il titolare effettivo è la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. Questo deve essere individuato contestualmente all'identificazione del cliente.

ATTENZIONE! Quando non è possibile procedere all'adeguata verifica del cliente o del "titolare effettivo" la norma prevede un obbligo di astensione e quindi l'impossibilità di eseguire l'operazione.

2. REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI

I dati devono essere registrati non oltre i 30 giorni successivi al compimento dell'operazione e devono essere conservati per 10 anni dalla data di effettuazioni delle singole operazioni.

Vengono registrate tutte le operazioni di importo pari o superiore ad € 15.000 indipendentemente che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono collegate o frazionate: la data, la causale, l'importo dei singoli mezzi di pagamento o dei titoli, distinguendo, eventualmente, la parte in contanti dal complessivo ammontare dell'operazione, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.

La registrazioni devono essere organizzate in un archivio unitario e facilmente consultabile (**è obbligatorio l'archivio unico informatico per gli intermediari finanziari, per le altre categorie l'archivio può essere anche cartaceo**)

3. SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

Gli intermediari finanziari inviano alla **UIF** un'operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate.

Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto.

I soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini.

Il nominativo del segnalante non compare nelle segnalazioni che restano anonime.

Questo in breve è quello che prevede la legge, ti segnalo, infine che:

- il limite d'importo per uso di contante e dei titoli al portatore è stato portato ad € 1000.

- E' vietato il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è pari o superiore ad € 1.000.

- Il trasferimento può essere effettuato solo per il tramite di Banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane.

- I titoli superiori ad € 1.000 devono riportare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

La norma di legge

L'Art. 49 del D.Lgs. 231/2007 (attuale normativa "antiriciclaggio") "tecnicamente" sceglie, al comma 1, una modalità dispositiva intimorente: "è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito o titoli al portatore in euro o in valuta estera effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore ... è complessivamente pari o superiori a euro mille. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche ...".

L'attuale limite di 1.000 euro costituisce la cosiddetta "soglia" al di sotto della quale è possibile utilizzare denaro contante per effettuare pagamenti tra privati e società ed amministrazioni non bancarie. Pagamenti per acquisti ma anche per donazioni, prestiti, lasciti a partire da 1.000 euro, tra privati o privati e società od amministrazioni non bancarie, devono essere bancariamente "tracciabili" (bonifici, assegni nominativi, vaglia, giroconti, addebiti su carte di credito / di debito, ecc.), ovvero transitare su banche, poste ed istituti di moneta elettronica.

La soglia antiriciclaggio per l'utilizzo del denaro contante è partita con Lire 20 milioni con l'Art. 1 della Legge 197/1991 , poi l'importo è via via stato modificato per numerose volte per arrivare all'attuale di 1.000 euro.

La nuova soglia di 1.000 per la tracciabilità

Per effetto della modifica introdotta dall'Art. 12 del D.L. 201/2011 (cd. Manovra "Salva Italia") è stato modificato l'Art. 49, comma 1, D.Lgs. 231/2007 e quindi ridotto da un importo pari o superiore a 2.500,00 euro ad un importo pari o superiore a 1.000,00 euro il limite a partire dal quale è vietato il trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante[5].

Il vigente Art. 49 D.Lgs. 231/2007 oltre ad abbassare la soglia a 1.000 euro per la tracciabilità bancaria obbligatoria, prevede anche:

- il divieto di pagamenti frazionati che si prefiggono di artatamente eludere l'obbligo di tracciabilità: "il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati" (comma 1 dell'Art. 49 del D.Lgs. 231/2007);

- le modalità con le quali eseguire la tracciabilità: “il trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 (banche ecc.) deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio” (comma 2 dell'Art. 49 del D.Lgs. 231/2007). L'intermediario abilitato, inoltre, dopo aver accettato per iscritto tale incarico, consegna alla parte creditrice il denaro contante, “rilevando” l'operazione, “identificando” le parti interessate e “comunicando” i dati all'Anagrafe finanziaria dei rapporti presso l'Agenzia delle entrate.

Entrata in vigore

Seppure la “nuova” soglia sia in vigore dal 6.12.2011, giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'Art. 50 del D.L. 201/2011 (cd. Manovra “Salva Italia”), le violazioni commesse fino al 31.1.2012 (riferite alle nuove limitazioni d'importo, ovvero comprese tra 1.000,00 e 2.499,99 euro). non costituiscono infrazione come specificato nel comma 1, secondo periodo, dell'art. dall'Art. 12 del D.L. 201/2011 inserito in sede di conversione nella legge 214/2011.

Alcuni recenti chiarimenti: prelievi e versamenti in banca senza tetto

A seguito di comportamenti di alcuni istituti di credito o singoli bancari che interpretavano la norma sulla soglia come una limitazione ai versamenti e prelievi allo sportello[6], da conti correnti o libretti di risparmio, è intervenuto il Ministero dell'economia e delle finanze con Circolare prot 989136 del 4.11.2011. Nella suddetta circolare il Ministero ribadisce che “le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante (ultra soglia, n.d.r.) richieste da un cliente non concretizzano automaticamente una violazione” della soglia di cui all'Art. 49 del D.Lgs. 231/2007. Ovvero: le banche non possono considerare automaticamente violata la limitazione del contante (un prelievo / versamento di 1.100 ma anche di 5.000 euro ma anche di 10.000 euro, e così via). Ed in effetti, **le norme contro il riciclaggio non hanno mai previsto, sin dalla prima versione contenuta nella Legge 197 del 1991, un divieto di operare su conti per qualsiasi cifra. L'unica prescrizione era/è quella di limitare i trasferimenti di denaro tra privati o tra privati e imprese od amministrazioni non bancarie entro la soglia.**

Cessione di 1/5 dello stipendio:

Disciplina normativa[modifica | modifica sorgente]

L'istituto venne introdotto nel secondo dopoguerra, dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, e dal relativo regolamento attuativo, il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895.

Caratteristiche del prestito[modifica | modifica sorgente]

L'espressione cessione del quinto di stipendio deriva dal fatto che l'importo massimo della rata di rimborso del prestito non può superare il valore di 1/5 (cioè il 20%) dello stipendio mensile netto continuativo, inoltre la durata massima consentita è di 120 mesi e la minima abitualmente non è inferiore ai 24 mesi.

Il termine massimo della durata non può eccedere comunque il termine del rapporto di lavoro e il pensionamento, tranne che per i dipendenti ministeriali, i quali possono decidere se estinguere il debito o traslarlo sulla pensione.

Oggi è possibile l'accesso alla cessione anche da parte dei pensionati ed in questo caso la scadenza non può eccedere il 90° anno di età, anche se oggi nella prassi le compagnie di

assicurazione limitano il rischio assumendo prodotti con un massimo di 85 anni. Tuttavia alcuni gruppi bancari, facendo ricorso al fondo previdenziale INPDAP riescono ad arrivare fino ad un massimo di 95 anni di età.

La legge prevede che, al momento della stipula del contratto con la società finanziaria, si stipuli anche una assicurazione sui rischi vita ed impiego. Nel caso di "rischio impiego" l'assicurazione interviene, ma ha diritto di rivalsa nei confronti del debitore, nei limiti del TFR (Trattamento di fine rapporto) fino a quel momento maturato: tale cifra, accantonata dall'azienda in un apposito fondo, resta quindi indisponibile per il mutuatario che accede al finanziamento; si tratta quindi di un'assicurazione a vantaggio della finanziaria. Nel caso di "rischio vita", l'assicurazione interviene senza vantare diritto di rivalsa nei confronti degli eredi.

Debitore e Creditore[modifica | modifica sorgente]

Chi può contrarre il prestito[modifica | modifica sorgente]

Come previsto dall'ultima versione del D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (come aggiornato dalla legge 14 maggio 2005 n. 80) questa tipologia di prestito è destinata **a tutte le categorie di lavoratori dipendenti, sia dello Stato e del comparto para-statale (come specificamente previsto dal testo originale del provvedimento legislativo) che delle aziende private (come definitivamente sancito dagli aggiornamenti previsti dalla legge 80/2005). Nella stessa legge 80/2005 è stata estesa la possibilità di cedere parte della propria retribuzione anche ai pensionati di tutti gli enti previdenziali.**

Possono contrarre la richiesta anche i dipendenti delle aziende private, ma la banca o l'ente finanziario si riserva la possibilità di valutare le garanzie. Le aziende vengono valutate per il capitale sociale, il numero di dipendenti e soprattutto si guarda se in passato hanno autorizzato altri contratti di cessioni ai propri dipendenti. Quest'ultima verifica dimostra se l'azienda è precisa nei pagamenti.

Può succedere che nel tempo alcune aziende private che prima sono valutate positivamente perdano la possibilità di concedere ai propri dipendenti la trattenuta, perché dalle banche risultano poco gradite.

Chi può erogare il prestito[modifica | modifica sorgente]

Il DPR 180/1950 individua i soggetti autorizzati ad erogare il prestito all'articolo 15:« Sono ammessi a concedere prestiti agli impiegati e salariati dello Stato ed ai personali di cui agli articoli 9 e 10, verso cessione di quote di stipendio o salario, soltanto gli istituti di credito e di previdenza costituiti fra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, le società di assicurazione legalmente esercenti, gli istituti e le società esercenti il credito escluse quelle costituite in nome collettivo e in accomandita semplice, le casse di risparmio ed i monti di credito su pegno. »

Tale previsione deve essere letta alla luce della disciplina di settore prevista dal d.lgs 1° settembre 1993 n. 385 (testo unico bancario) che identifica nelle banche e negli intermediari finanziari iscritti presso apposito elenco dell'Ufficio italiano cambi (UIC) gli unici soggetti abilitati ad erogare finanziamenti sotto ogni forma. Tuttavia dal 1 gennaio 2008 l'Ufficio italiano cambi stato è soppresso e le sue funzioni sono esercitate dalla Banca d'Italia, che succede in tutti i diritti e rapporti giuridici di cui l'UIC è titolare (d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231).

L'attività di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale verrà svolta, in piena autonomia e indipendenza, dall'unità di informazione finanziaria istituita presso la Banca d'Italia.

Le altre funzioni istituzionali dell'Ufficio saranno svolte dalle corrispondenti strutture della Banca d'Italia e le relative informazioni saranno disponibili nelle sezioni del sito stesso che trattano le rispettive materie.

Di fatto una persona che desidera contrarre un prestito con cessione del quinto di stipendio, dovrà rivolgersi ad un mediatore creditizio iscritta all'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

Compito del mediatore creditizio sarà quello di fare da interfaccia tra il cliente e le banche o le società di intermediazione finanziaria di cui sopra. Il compenso del mediatore creditizio viene pagato da queste ultime. È fatto espresso divieto al mediatore creditizio di chiedere compensi in denaro al cedente.

Altra figura è l'agente in attività finanziaria che ha un'area di manovra maggiore del mediatore creditizio con compiti più vasti anche questa figura è inserita nell'albo della Banca D'Italia "Agenti in attività finanziaria".

Per entrambe le figure si necessita anche dell'iscrizione all'albo ISVAP alla sezione E dato che una componente fondamentale nei contratti di cessione del quinto sono le polizze assicurative. **Nulla vieta di rivolgersi per la richiesta del finanziamento anche direttamente all'intermediario finanziario.**

Caratteristiche del finanziamento[modifica | modifica sorgente]

La particolarità di questa soluzione di finanziamento è che il rimborso avviene con trattenuta della rata direttamente in busta paga.

Tale peculiarità fa sì che il rischio di insolvenza volontaria del debitore venga abbattuto fortemente, visto che, **una volta dato il proprio consenso alla trattenuta in busta paga, il cedente non può più revocare il pagamento.** Da ciò deriva anche che, in virtù della forma tecnica del prodotto, è previsto il coinvolgimento del datore di lavoro nell'estinzione del finanziamento quale condizione fondamentale per l'erogazione del prestito.

In buona sostanza sarà il datore di lavoro a pagare la rata alla Banca trattenendo contestualmente l'importo dalla busta paga del proprio dipendente.

Gli obblighi del datore di lavoro[modifica | modifica sorgente]

Il datore di lavoro è obbligato ad accettare una richiesta di cessione del quinto da parte di un dipendente.

La sottoscrizione del contratto lo vincola a due precisi obblighi:

a trattenere la rata indicata nel contratto dalla busta paga del dipendente e a versarla alla Banca erogante il prestito. Questo obbligo persiste per tutta la durata del piano di ammortamento ma solo se c'è una busta paga su cui addebitare la rata. In caso di cessazione o sospensione della busta paga per qualsivoglia motivo (dimissioni, licenziamento, aspettativa ecc.) il datore di lavoro è legittimato a interrompere il pagamento della rata. Il datore di lavoro non è mai responsabile del corretto pagamento del prestito ma viene semplicemente incaricato del pagamento della rata;

in caso di dimissioni o licenziamento dovrà trattenere ogni somma maturata dal dipendente presso l'azienda e versare tale somma alla banca erogante. Questa la utilizzerà per estinguere totalmente o parzialmente il debito residuo. È il caso, principalmente, della liquidazione maturata, ma anche di ogni altra somma maturata al momento della comunicazione delle dimissioni/licenziamento: ultimo stipendio, tredicesima, ferie non godute ecc.

Nessun altro obbligo è previsto per il datore di lavoro.

Struttura finanziaria[modifica | modifica sorgente]

Come qualsiasi prodotto finanziario estinguibile secondo la formula della rateizzazione, elementi finanziari principali di tale operazione sono:

la rata la cui entità viene determinata entro una soglia massima pari al quinto dello stipendio percepito dal debitore. Tale importo, una volta determinato contrattualmente, resta fisso durante l'intero piano di ammortamento, non essendo prevista dal legislatore la possibilità di variarla durante l'estinzione del prestito, a meno che non si tratti di rinnovo ante termine (per il quale, in ogni caso, debbono comunque essere trascorsi almeno i 2/5 del periodo di ammortamento, ossia il 40%);

si precisa che il rinnovo ante termine è possibile anche prima dei 2/5 se rinegoziamo il finanziamento di cessione passando da una durata di 60 mesi ad una a 120 mesi per una sola volta.

periodicità delle rate di rimborso, previste dal legislatore con cadenza mensile;

la durata del finanziamento, stabilita entro un massimo di dieci anni (120 mensilità), compatibilmente con la data di pensionamento anche se dipendenti ministeriali hanno la facoltà di trasferire il finanziamento sulla pensione e talvolta anche alcuni pubblici.

il tasso d'interesse (tasso annuo nominale o TAN), previsto fisso dal legislatore per tutta la durata del finanziamento, e la struttura dei costi dell'operazione, sintetizzati dal Tasso annuo effettivo globale (TAEG) che comprende tutti i costi anche i premi assicurativi.

Polizza assicurativa obbligatoria[modifica | modifica sorgente]

Il D.P.R. 180/1950, che disciplina l'erogazione dei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, prevede l'obbligatorietà della copertura assicurativa a tutela dell'intermediario finanziario che eroga il finanziamento nei casi di morte e di perdita del lavoro.

Proprio perché la legge prevede l'obbligatorietà della copertura assicurativa, nella cessione del quinto sono le assicurazioni che in definitiva stabiliscono i criteri per assumere il rischio o meno delle pratiche per tipologia di cliente. I dipendenti statali hanno più facilità nell'accedere a questo tipo di finanziamento in quanto meno "rischiosi" per le assicurazioni e istituti di credito.

Naturalmente per i pensionati c'è solo la copertura rischio vita, in Caso di Morte del cliente l'assicurazione estingue il debito residuo.

COSA SONO I CREDITI NON PERFORMANTI O NON PERFORMING LOANS (prestiti):



I non performing loans (prestiti non performanti) sono attività che non riescono più a ripagare il capitale e gli interessi dovuti ai creditori. Si tratta in pratica di crediti per i quali la riscossione è incerta sia in termini di rispetto della scadenza che per ammontare dell'esposizione. I non performing loans nel linguaggio bancario sono chiamati anche crediti deteriorati e si distinguono in varie categorie fra le quali le più importanti sono gli incagli e le sofferenze.

Banca d'Italia definisce le sofferenze come crediti la cui riscossione non è certa da parte degli intermediari che hanno erogato i finanziamenti perché i soggetti debitori risultano in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni equiparabili. Per ovviare a questo genere di rischi di solito gli intermediari creditizi accantonano delle riserve apposite in proporzione al credito a rischio e alla sua condizione.

Gli incagli rappresentano delle esposizioni nei confronti di soggetti in situazione di difficoltà obiettiva, ma temporanea. A differenza delle sofferenze pertanto gli incagli rappresentano dei crediti che in un congruo periodo di tempo si suppongono recuperabili. In una scala del rischio dunque gli incagli si pongono un gradino al di sotto delle sofferenze e richiedono pertanto accantonamenti inferiori nelle riserve contro il rischio.

Un altro genere di crediti deteriorati è costituito dalle esposizioni ristrutturate. Si tratta in genere di esposizioni che una banca (da sola o in pool) modifica cambiando le condizioni contrattuali e subendo una perdita. Il cambiamento è dettato da un deterioramento delle condizioni finanziarie del debitore e può risolversi, per esempio, in un riscadenziamento del debito.

Un altro tipo di credito deteriorato è costituito dalle esposizioni scadute e/o sconfinanti: si tratta in genere di esposizioni che non risultano inquadrabili nelle categorie precedenti e risultano non onorate da oltre 180 giorni. Per alcuni crediti di questo tipo le disposizioni di Vigilanza fissano in 90 giorni soltanto il termine massimo.

Per sorvegliare il rischio a livello sistemico la Banca d'Italia ha creato la Centrale dei rischi (CRIF), un archivio nel quale confluiscono le posizioni debitorie di ogni soggetto nei confronti di tutti gli intermediari permettendo per ogni debitore il calcolo della posizione globale di rischio e consentendo ai singoli intermediari di controllare la solvibilità dei clienti.

NON PERFORMING LOANS

Le tipologie



SOFFERENZE
Crediti la cui riscossione non è certa da parte degli intermediari che hanno erogato i finanziamenti perché i soggetti debitori risultano in stato di insolvenza



ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI
Risultano non onorate da oltre 180 giorni. Per alcuni crediti di questo tipo le disposizioni di Vigilanza fissano in 90 giorni soltanto il termine massimo



ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE
Una banca modifica le condizioni contrattuali a causa di un deterioramento delle condizioni finanziarie del debitore. Può risolversi in un riscadenzamento del debito



INCAGLI
Crediti che in un congruo periodo di tempo si suppongono recuperabili



02/04/2010/11

Privacy e recupero crediti:

Recupero crediti e privacy: le prescrizioni del Garante
Garante Privacy, provvedimento 30.11.2005 (Alessandro Tognetti)

Il Garante per la privacy ha adottato un provvedimento a carattere generale con il quale ha prescritto alle società di recupero crediti, finanziarie, banche, concessionari di pubblici servizi, compagnie telefoniche, le misure alle quali attenersi per non incorrere in illeciti.

L'interesse primario del Garante è quello di tutelare i cittadini ed evitare prassi invasive o lesive della dignità personale.

Queste in sintesi le indicazioni dell'Ufficio del Garante:

Coloro che svolgono attività di recupero crediti devono evitare di comunicare ingiustificatamente informazioni relative ai mancati pagamenti ad altri soggetti che non siano l'interessato (es. familiari, colleghi di lavoro o vicini di casa) ed esercitare indebite pressioni su quest'ultimo.

Non si deve far ricorso a telefonate preregistrate perché con questa modalità persone diverse dal debitore possono venire a conoscenza di una sua eventuale condizione di inadempienza.

E' illecita l'affissione da parte degli incaricati del recupero crediti di avvisi di mora sulla porta di casa(questa modalit  rende possibile la diffusione dei dati personali dell'interessato ad una serie indeterminata di soggetti)

Non si deve rendere visibile a persone estranee il contenuto di una comunicazione, come pu  accadere con l'utilizzo di cartoline postali o con l'invio di plichi recanti all'esterno la scritta "recupero crediti" o formule simili.

Le sollecitazioni di pagamento devono essere portate a conoscenza del solo debitore, usando plichi chiusi e senza scritte specifiche.

Gli incaricati delle societ  non possono usare altri dati se non quelli assolutamente necessari all'esecuzione del mandato (dati anagrafici, codice fiscale, ammontare del credito, recapiti telefonici).

Una volta assolto l'incarico e acquisite le somme, i dati dovranno essere cancellati.

L'intervento del Garante si   reso necessario a seguito di accertamenti avviati dall'Autorit  dopo che numerosi cittadini e associazioni a tutela dei consumatori avevano segnalato un uso illecito dei loro dati personali nell'attivit  di recupero crediti. In particolare, veniva lamentato come attraverso **gli incaricati al recupero ponevano in essere comportamenti particolarmente invasivi: visite a domicilio o sul posto di lavoro; reiterate sollecitazioni al telefono fisso o sul cellulare; telefonate preregistrate; invio di posta con l'indicazione all'esterno della scritta "recupero crediti" o "preavviso esecuzione notifica", fino all'affissione di avvisi di mora sulla porta di casa. In talune occasioni i dati personali di intere famiglie risultavano inseriti nei data base del soggetto creditore o delle societ  di recupero crediti.**

Risulta evidente che le modalit  di "recupero" sopra descritte sono lesive della dignit  dei cittadini pertanto il Garante ha provveduto nel provvedimento al richiamo dei principi di liceit , di correttezza, pertinenza e finalit  di trattamento, principi fondamentali posti a fondamento nel codice in materia di protezione dei dati personali.

Garante per la Protezione dei dati personali

Provvedimento 30 novembre 2005

Liceit , correttezza e pertinenza nell'attivit  di recupero crediti

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Giuseppe Fortunato e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminate le segnalazioni presentate da singoli ed associazioni di tutela dei consumatori concernenti il trattamento di dati personali nell'ambito dell'attivit  di recupero crediti;

Visti gli elementi acquisiti a seguito degli accertamenti avviati ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettere a) e b), del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Ritenuta la necessit  di prescrivere ai titolari del trattamento alcune misure necessarie al fine di rendere detti trattamenti conformi alle disposizioni vigenti (art. 154, comma 1, lett. c), del Codice);

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO

1. Il trattamento di dati personali nelle attività di recupero crediti

Sono pervenute a questa Autorità numerose segnalazioni concernenti trattamenti di dati personali (e comportamenti) posti in essere a danno di debitori (e, più in generale, di soggetti comunque tenuti all'adempimento) in occasione dello svolgimento di attività di recupero crediti. Tale attività può essere realizzata direttamente dal creditore come pure, nel suo interesse, da terzi, di regola operanti in virtù di contratti di collaborazione (in particolare, attraverso la figura del mandato o dell'appalto di servizi). In quest'ultima ipotesi, l'attività di recupero crediti è preceduta dalla messa a disposizione di dati personali relativi al debitore. Si tratta, per lo più, di dati anagrafici, di informazioni utili per contattarlo (quali, ad esempio, i recapiti telefonici), oltre ai dati relativi alla somma dovuta (entità della medesima causale eventualmente indicata, termini apposti all'obbligazione pecuniaria, oltre che titolo della stessa).

Le risultanze hanno evidenziato l'esistenza di alcune prassi finalizzate al recupero stragiudiziale dei crediti, caratterizzate da modalità di ricerca e di presa di contatto invasive e, talora, lesive della riservatezza e della dignità personale.

In particolare, le modalità di ricerca, presa di contatto, sollecitazione, o altrimenti connesse all'esazione della somma dovuta, si manifestano nelle forme più varie: visite al domicilio o sul luogo di lavoro; sollecitazioni su utenze di telefonia fissa o mobile, comprensive dell'invio di messaggi sms di sollecito; comunicazioni telefoniche il cui contenuto a carattere sollecitatorio è preregistrato, poste in essere senza intervento di un operatore (con il rischio che soggetti diversi dal destinatario vengano a conoscenza del contenuto della chiamata); invii di avvisi relativi all'apertura della procedura di recupero crediti tramite comunicazioni individualizzate, con l'inoltro di corrispondenza recante informazioni idonee a lasciar trasparire la situazione debitoria (ad esempio, plichi recanti all'esterno la scritta "recupero crediti" o locuzioni simili) relativa agli interessati o contenenti riferimenti suscettibili di indurre il destinatario in errore circa il valore e la provenienza dell'intimazione a pagare (usuale è il ricorso a formule quali "preavviso esecuzione notifica" o il richiamo di norme di rito con il riferimento alla futura attivazione di "ufficiali giudiziari"); affissioni di avvisi di mora sulla porta del debitore.

Non di rado, inoltre, l'attività preordinata al recupero crediti, coinvolge non soltanto il debitore, ma anche terzi, con modalità tali da metterli a conoscenza di vicende personali riferite a quest'ultimo (ad esempio, familiari, conoscenti o vicini di casa, anche utilizzando recapiti non forniti al momento della stipula del contratto e non reperibili in pubblici elenchi).

Al fine di rendere conformi alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali i trattamenti effettuati nell'ambito dell'attività di recupero crediti il Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive ai titolari del trattamento l'adozione delle misure necessarie di seguito specificamente indicate, evidenziando che il creditore deve comunque adoperarsi affinché i principi richiamati con il presente provvedimento siano rispettati nell'attività materiale di recupero crediti, anche se affidata a terzi, e che gli interessati, ove i comportamenti tenuti in sede di recupero crediti integrino un illecito civile (per quanto attiene al profilo del risarcimento del danno eventualmente subito) o penale (in quanto suscettibili di integrare fattispecie di reato quali le molestie o le minacce), possono ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per i profili di rispettiva competenza.

2. Principio di liceità nel trattamento

Chiunque effettui un trattamento di dati personali nell'ambito dell'attività di recupero crediti deve osservare il principio di liceità nel trattamento: tale precetto è violato dal comportamento (attuato da taluni operatori economici) consistente nel comunicare ingiustificatamente a soggetti terzi rispetto al debitore (quali, ad esempio, familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa), informazioni relative alla condizione di inadempimento nella quale versa l'interessato (comportamento talora tenuto per esercitare indebite pressioni sul debitore al fine di conseguire il pagamento della somma dovuta).

Integra, altresì, un trattamento illecito il ricorso alle descritte comunicazioni telefoniche preregistrate volte a sollecitare il pagamento, realizzate senza l'intervento di operatore, essendo tale modalità di contatto suscettibile di rendere edotti soggetti diversi dal debitore della sua asserita condizione di inadempimento.

Del pari, diffusione illecita di dati personali si ha con l'affissione ad opera di incaricati del recupero crediti di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) sulla porta del debitore, potendo tali dati personali venire a conoscenza di una serie indeterminata di soggetti nell'intervallo di tempo (talora prolungato) in cui l'avviso risulta visibile.

3. Principio di correttezza nel trattamento

In occasione dello svolgimento delle attività di recupero crediti deve altresì essere osservata la clausola generale di correttezza (art. 11, comma 1, lett. a), del Codice): in base ad essa sono preclusi, sia in fase di raccolta delle informazioni sul debitore, sia nel tentativo di prendere contatto con il medesimo (anche attraverso terzi), comportamenti suscettibili di incidere sulla sua dignità, qui riguardata sul solo piano della disciplina di protezione dei dati personali.

Sono pertanto illecite le operazioni di trattamento consistenti nel sollecitare il pagamento con modalità che palesino ad osservatori esterni il contenuto della comunicazione: ciò può accadere nel caso di utilizzo di cartoline postali o tramite l'invio di plichi recanti all'esterno la scritta "recupero crediti" (o locuzioni simili dalle quali possa comunque desumersi l'informazione relativa all'asserito stato di inadempimento del destinatario della comunicazione).

Attesa la natura delle informazioni trattate e l'elevato rischio di diffusione a terzi di informazioni personali relative al debitore, è pertanto necessario che le sollecitazioni di pagamento siano portate a conoscenza del solo debitore, ricorrendo a plichi chiusi, che riportino all'esterno le sole indicazioni necessarie ad identificare il mittente, prive di dati eccedenti rispetto a quelli necessari al recapito della comunicazione (in questo senso, al fine di evitare un'inutile divulgazione di dati personali, v. già in materia di notificazione degli atti giudiziari, Provv. 22 ottobre 1998, in Boll. n. 6/1998, p. 13; v. altresì, con riferimento ad una fattispecie particolare, Provv. 12 giugno 2000, in Boll. n. 13/2000, p. 38, 41).

In tal senso, inoltre, depongono alcune innovazioni apportate al codice di procedura civile (cfr., in particolare, gli artt. 137, comma 3, 140, 250, comma 2, c.p.c., come modificati dall'art. 174 del Codice), introdotte per rendere tale disciplina compatibile con le finalità di protezione dei valori personali menzionati all'art. 2, comma 1, del Codice, come pure alcune norme (settoriali) che, disciplinando la modalità trasmissiva di intimazioni di pagamento, ne prevedono la comunicazione in plico chiuso (cfr., ad esempio, art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, relativo alla notificazione della cartella di pagamento; art. 11,

comma 1, d.m. 14 giugno 2004, Approvazione delle modalità di gestione del fondo di garanzia per il credito al consumo, di cui al d.m. 22 dicembre 2003; art. 4, comma 1, d.m. 9 marzo 2001 n. 124, Regolamento concernente le modalità di istituzione del Fondo di garanzia sulle operazioni di credito relative al programma "P.C. per gli studenti").

4. Principi di pertinenza e finalità

Il trattamento delle informazioni personali effettuato nell'ambito delle attività di recupero crediti deve svolgersi, altresì, nel rispetto dei principi di pertinenza, finalità e qualità dei dati (artt. 11 del Codice).

A tal fine possono formare oggetto di trattamento i soli dati necessari all'esecuzione dell'incarico, con particolare riferimento ai dati anagrafici riferiti al debitore, codice fiscale (o partita Iva del medesimo), ammontare del credito vantato (unitamente alle condizioni del pagamento) e recapiti (anche telefonici), di norma forniti dall'interessato in sede di conclusione del contratto o comunque desumibili da elenchi o registri pubblici.

Salvo l'assolvimento di specifici obblighi di legge (ad esempio, per rendere conto delle attività svolte), che può richiedere una conservazione prolungata dei dati raccolti, una volta portato a termine l'incarico, i medesimi non devono formare oggetto di ulteriore trattamento.

La loro eventuale conservazione ulteriore deve essere realizzata con modalità comunque tali da precluderne agli incaricati del trattamento la normale consultabilità (con l'adozione di opportune misure logiche o provvedendo alla trasposizione dei dati in archivi separati).

5. Informativa agli interessati

In attuazione dei principi di protezione dei dati personali, il titolare del trattamento deve rendere edotti gli interessati (di norma in sede di conclusione del contratto) delle informazioni previste all'art. 13 del Codice, con particolare riferimento all'indicazione degli eventuali responsabili del trattamento ai quali è rimesso l'incarico di procedere al recupero crediti (se del caso, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. f), del Codice, indicandoli nel proprio sito Internet e facendo ad esso espresso riferimento nell'informativa resa).

Ove i dati vengano raccolti presso terzi trova applicazione l'art. 13, comma 4, del Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

prescrive, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, ai titolari di trattamenti di dati personali nell'ambito dell'attività di recupero crediti le misure necessarie ed opportune di cui ai punti da 1 a 5 del presente provvedimento al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti.

Roma, 30 novembre 2005